

Convenzione di tirocinio curriculare di formazione e orientamento
(Art.18 della Legge 196/97)

Premesso

che il Laboratorio Interdisciplinare per le Scienze Naturali e Umanistiche della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste - SISSA, può agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, promuovendo tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

TRA

La Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, con sede legale in Trieste, via Bonomea 265, Codice fiscale n. 80035000328, d'ora in poi denominata SISSA e rappresentata dal Direttore, [REDACTED]

E

L'Istituto Nazionale di Astrofisica, con sede a Roma, viale del Parco Mellini 84, P.IVA 06895721006, Codice fiscale n. 97220210583, d'ora in poi denominato INAF, rappresentato dal Presidente, [REDACTED].

Premesso

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24.06.1997, n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.1962, n. 1859,

si conviene quanto segue:

Art. 1

La presente convenzione regola i rapporti tra la SISSA e l'INAF concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento a favore di laureati che frequentino corsi organizzati dal soggetto promotore.

Art. 2

I programmi di tirocinio formativo e di orientamento concordati dall'INAF con la SISSA hanno come oggetto l'acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà lavorative al fine di integrare il percorso di studio nonché di agevolare la scelta professionale del tirocinante.

Allegato 1a Delibera CdA n. 63/2021

Art. 3

I tirocini formativi e di orientamento, attivati ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 196/97, non costituiscono rapporto di lavoro. L'attività di formazione del tirocinante durante il periodo di formazione presso l'INAF è seguita e controllata da un tutor interno, al quale il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità e al quale risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa dello stage, nonché da un tutor della SISSA. Per ciascun tirocinante, presso l'INAF in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile di ente;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con indicazione dei tempi di presenza all'INAF;
- le strutture organizzative (unità organiche e uffici) presso le quali si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per le responsabilità civili verso terzi.

Art. 4

L'INAF si impegna ad accogliere presso le sue strutture max n. 3 soggetti in tirocinio di formazione e orientamento su proposta della SISSA, per anno.

Art. 5

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 6

L'INAF si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere, fatti salvi quelli previsti nella convenzione di tirocinio, la SISSA.

Art. 7

La SISSA assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'INAF si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e alla SISSA.

Art. 8

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano

Allegato 1 alla Delibera CdA n. 63/2021



trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione e/o elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente l'INAF e la SISSA. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (GDPR) e delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che tutti i dati conferiti a questa Amministrazione, per le finalità connesse e strumentali alla suddetta convenzione, saranno trattati adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata. Le informazioni riguardanti il trattamento dei dati sono reperibili al seguente indirizzo: <http://www.sissa.it/it/privacy>

Art. 9

La presente Convenzione ha la durata di tre anni dalla data della firma.

Art. 10

La presente convenzione, conclusa mediante lo scambio di corrispondenza tra le parti, è soggetta all'imposta di bollo solo in caso d'uso. Il soggetto ospitante, solo nel caso faccia richiesta di sottoscrizione a cura di entrambe le parti, dovrà corrispondere l'imposta di bollo (salvo esenzioni da comunicare).

L'obbligo di registrazione, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986, sussiste solo in caso d'uso.

Per la SISSA
Il Direttore, _____

Per l'INAF
Il Presidente, _____

Allegato 1 a Delibera CdA n. 03/2021